



CONTESTAZIONE GIUDIZIALE DELLA CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAL COLLEGA DOMICILIATARIO - PAGAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE - INCONFIGURABILITA' DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 43 CDF

Non commette alcun illecito disciplinare l'avvocato che, esercitando il proprio diritto rispetto alle richieste di pagamento del domiciliatario, ritenute esose, introduce giudizio civile di opposizione a D.I. per, poi, provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Giudice.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Giannico), decisione n. 35 del 7 ottobre 2020

ESPOSTO NON DOCUMENTATO - OMESSA ADESIONE DELL'ESPONENTE ALLA CONVOCAZIONE INNANZI IL CDD - PROSCIoglimento DELL'INCOLPATO - NECESSITA'

Il generico addebito, nell'esposto nei confronti di un Avvocato, di condotte disciplinarmente rilevanti non accompagnato dalla prova dei fatti, comporta il proscioglimento del segnalato tanto più se l'esponente non compare dinanzi il CDD, benché convocato, per chiarire i fatti e documentarli.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 33 del 7 ottobre 2020

DISTINTE INFRAZIONI DISCIPLINARI- UNICITA' DELLA SANZIONE - CRITERI

Allorquando il comportamento dell'avvocato violi distinte norme del CDF con azioni specifiche, anche distanziate nel tempo, ma, pur tuttavia, riconducibili ad un disegno illecito unitario, la sanzione disciplinare, oltre a dover essere unica, non può essere la conseguenza di una sommatoria delle varie sanzioni previste per le singole violazioni, ma il frutto di una valutazione complessiva della condotta, desumibile dalla sussistenza del dolo e dalla sua intensità, dal grado della colpa, dal comportamento precedente e successivo al fatto, dalle circostanze in cui sono avvenute le violazioni, dall'assenza di precedenti disciplinari, dal pregiudizio subito dal cliente. *(Nel caso di specie, l'avvocato aveva assunto l'incarico di patrocinare una causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, pur non essendo iscritto nel relativo Albo, aveva predisposto un ricorso nel quale aveva costituito come codifensore altro avvocato abilitato, senza avvertire il cliente, non aveva iscritto a ruolo la causa, lasciando intendere al cliente che il giudizio fosse pendente, aveva omesso qualsiasi ulteriore, corretta informativa)*

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 10 del 5 febbraio 2020

Successione nel tempo di norme deontologiche: la valutazione in concreto della norma più favorevole all'incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario valutare la condotta costituente illecito disciplinare prima alla luce delle norme deontologiche, così come previste dal Codice in vigore al tempo del compimento dell'illecito; successivamente, di valutare la medesima condotta alla luce del Nuovo Codice attualmente vigente, per poi applicare la norma che, in concreto, risulta più favorevole all'incolpato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 196 del 5 novembre 2021](#)

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER GLI STESSI FATTI PENALMENTE SANZIONATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - INCONFIGURABILITA'

In caso di procedimento disciplinare per i medesimi fatti sanzionati penalmente non è configurabile la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al principio del ne bis in idem stanti le diverse natura e finalità della sanzione disciplinare e di quella penale (cfr. Sent. CEDU Italia/Grande Stevens + altri).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbraio 2021

INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI FUNGIBILITA' DELLA PENA AL DI FUORI DELL'IPOTESI DISCIPLINATA DALL'ART. 62 L.P..

L'art. 62 L.P. delinea l'ambito di operatività, in sede disciplinare, del principio di fungibilità della pena di cui all'art. 647 c.p.p., di tal che non è possibile ritenere fungibili tra loro la misura cautelare della detenzione domiciliare e la sospensione cautelare adottata in sede disciplinare ostandovi, peraltro, anche la diversa natura delle due misure (la prima di tipo penale e la seconda di tipo amministrativo seppur giustiziale).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbraio 2021

SOSTITUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DETENTIVA CON ALTRA OBBLIGATORIA - INAMMISSIBILITA' IN SEDE DISCIPLINARE DELLA ISTANZA REVOCA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

La richiesta di revoca della sospensione cautelare motivata dall'avvenuta sostituzione, in sede penale, della misura cautelare detentiva con altra meno afflittiva non è accoglibile stante l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Supino), decisione del 17 febbraio 2021
